



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 231370 del 9 novembre 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Articolo 71, comma 6, lettera b) -
Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti del
settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande –
Collaboratore familiare con copertura assicurativa INAIL ma senza INPS

Codesto Comune chiede di conoscere se un collaboratore familiare di una attività di somministrazione di alimenti e bevande con regolare copertura INAIL per oltre due anni nell'ultimo quinquennio, privo di contribuzione INPS in quanto dipendente part-time di altra ditta, possa comunque ritenersi in possesso del requisito professionale ai fini dell'avvio di attività commerciali al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n 147.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., riconosce il possesso del requisito professionale a chi ha "*... per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare,, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*".

E' evidente, pertanto, che ai sensi della vigente normativa in materia l'opera prestata ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale deve essere comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.



Tale specifico obbligo alle prescritte forme assicurative posto dal legislatore, ad avviso della scrivente, scaturisce comunque dalla necessità di avere la certezza della formalità e della reale consistenza dell'attività lavorativa, soprattutto nel caso di particolari tipologie quali le collaborazioni familiari o la condizione di socio lavoratore.

Di conseguenza, nel caso in cui il soggetto richiedente la qualificazione possa vantare l'assicurazione INAIL e non quella INPS (nel caso in questione in quanto già dipendente part-time di ditta esercente altra attività e quindi già soggetto ad assicurazione previdenziale INPS), si ritiene di poter ammettere, per evidenti ragioni di equità, mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti (per esempio assicurazione INAIL e buste paga).

Si precisa, altresì, che nel caso in questione è evidente che l'attività di collaborazione presso l'attività familiare di somministrazione di alimenti e bevande non si esplica con la modalità del tempo pieno in quanto lo stesso soggetto è dipendente part-time di altra ditta che svolge attività in altro settore commerciale.

L'interessato deve, pertanto, comprovare in modo adeguato l'effettiva durata del rapporto di lavoro ai fini del calcolo di equivalenza ai prescritti due anni, anche non consecutivi, nel quinquennio precedente.

Al riguardo, la scrivente Direzione ha già avuto modo di sostenere che, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla *ratio* della citata norma, a tutela dei consumatori finali e nell'ottica di assicurare loro adeguati standard di professionalità degli addetti alla vendita di prodotti alimentari, nel caso in cui il monte ore lavorato con contratto part-time risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno, è consentita l'assimilazione al tempo pieno e quindi è possibile valutare positivamente la richiesta di riconoscimento.

Diversamente per rapporti a tempo parziale di durata inferiore al 50% deve invece essere applicato il criterio di proporzionalità, ovvero la percentuale di tempo lavorato abbinata alla durata del rapporto deve risultare non inferiore a due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio precedente (equiparazione che per motivi aritmetici non è comunque mai possibile per prestazioni part-time che siano state per l'intero quinquennio di durata inferiore al 40%) senza in alcun modo estendere il periodo da prendere in considerazione ad esperienze più lontane nel tempo.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)

